

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è dipendente della Commissione. Dal 1992 al 2000 ha lavorato a Bruxelles. Nel 2000 è stato trasferito a Lussemburgo, per poi essere ritrasferito nel settembre 2001 a Bruxelles, dove si è ristabilito nella casa precedentemente abitata.

Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 5, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto. Il ricorrente afferma di aver effettivamente trasferito la residenza propria e della sua famiglia nella sede di lavoro, Lussemburgo. Il ritrasferimento del ricorrente a Bruxelles non potrebbe quindi essere considerato come ritorno al luogo di residenza della famiglia.

Il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 85 dello Statuto una ripetizione è giustificata solo quando il ricorrente abbia avuto conoscenza dell'irregolarità o questa fosse così evidente che egli non avrebbe potuto non accorgersene. Il ricorrente ritiene di considerare che il pagamento era giustificato, in quanto l'indennità di prima sistemazione era stata disposta dalla Commissione con cognizione di causa.

Il ricorrente lamenta infine una violazione della parità di trattamento dei dipendenti. L'indennità di prima sistemazione dovrebbe essere accordata ad un dipendente che non abbia diritto all'assegno di famiglia, ma non ad un dipendente che abbia diritto all'assegno di famiglia la cui famiglia non abbia ancora preso la residenza nel luogo di servizio del dipendente.

Ricorso di Annelies Keyman contro Commissione delle Comunità europee presentato il 6 giugno 2003

(Causa T-200/03)

(2003/C 200/47)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 giugno 2003 Annelies Keyman, rappresentata dall'avv. Carlos Mourato, avvocato con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 10 marzo 2003 con la quale l'APN licenzia la ricorrente;
- condannare la parte convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa la ricorrente impugna la decisione dell'APN di licenziarla in ragione dell'insufficienza del livello delle sue prestazioni.

A sostegno delle sue affermazioni deduce la violazione dell'art. 51 dello Statuto in quanto nella specie non vi sarebbe stata una qualsiasi insufficienza professionale che avrebbe potuto essere stata riscontrata a carico della ricorrente, la violazione del dovere di sollecitudine, l'esistenza di uno sviamento di potere, la violazione del diritto a un dibattito in contraddittorio nel corso dell'inchiesta amministrativa, come pure la violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione.

La ricorrente invoca per ultimo la violazione del principio di parità di trattamento dato che altri casi simili erano stati trattati diversamente.

Ricorso del sig. Lars Bo Rasmussen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 giugno 2003

(Causa T-203/03)

(2003/C 200/48)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 giugno 2003 il sig. Lars Bo Rasmussen, domiciliato in Hellerup (Danimarca), rappresentato dall'avv. G. Bounéou, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 1° luglio 2000, n. 34988;
- annullare la decisione di rigetto 21 gennaio 2003;
- condannare la convenuta a restituire le somme indebitamente ripetute ex art. 85 dello Statuto maggiorate degli interessi di mora;
- condannare la convenuta al pagamento di EUR 10 000 a titolo di risarcimento ovvero ad altro importo eventualmente superiore da decidersi ex aequo et bono da parte dei giudici comunitari a titolo di ristoro del danno morale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente era dipendente in ruolo della Commissione. Con la decisione controversa la Commissione gli ha inflitto una censura per dichiarazioni asseritamente false quanto a missioni e a ferie.

Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione del regolamento della Commissione n. 1, nonché dell'art. 13 del Trattato CE. La convenuta avrebbe continuato ad indirizzargli le proprie comunicazioni in francese a dispetto della sua richiesta di utilizzare all'uopo il danese oppure l'inglese e ciò integrerebbe, a suo avviso, una discriminazione linguistica.

In secondo luogo, invoca una violazione del segreto medico in quanto la convenuta ha domandato al servizio medico se il ricorrente fosse in grado di presenziare all'udienza. Il parere richiesto al detto servizio presupporrebbe, secondo il ricorrente, la conoscenza della sua anamnesi e del suo fascicolo personale, in violazione quindi del segreto professionale.

Infine, il ricorrente fa valere irregolarità procedurali per mancanza di chiarezza degli addebiti nella nota d'apertura del procedimento disciplinare. Egli invoca pure una violazione delle regole di diritto, in particolare dell'art. 71 e dell'allegato VII dello Statuto.

Ricorso della società Haladjian Frères contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 giugno 2003

(Causa T-204/03)

(2003/C 200/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 giugno 2003 la società Haladjian Frères, con sede in Sorgues (Francia), rappresentata dall'avv. N. Coutrelis, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 1° aprile 2003 che respinge la sua denuncia contro la Caterpillar;
- adottare ogni altra misura istruttoria necessaria affinché la Commissione produca tutti i documenti utili alla soluzione della controversia;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha depositato presso la Commissione una denuncia contro la società Caterpillar con cui fa valere che il sistema di vendita di pezzi di ricambio di pale meccaniche introdotto da quest'ultima fuori dagli Stati Uniti viola gli artt. 81 CE e 82 CE. La Commissione ha respinto tale denuncia mediante la decisione impugnata. A sostegno del suo ricorso la Haladjian Frères adduce che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione dei fatti, nonché d'interpretazione e di applicazione del diritto perché ha considerato che l'applicazione alla ricorrente del sistema di vendita dei pezzi di ricambio destinati al mercato extrastatunitense non costituisce un accordo ai sensi dell'art. 81 CE e non ha attuato l'art. 82 nonostante la posizione dominante della Caterpillar sul mercato pertinente. La ricorrente lamenta altresì pretese violazioni delle regole procedurali e dei suoi diritti asserendo la durata eccessivamente lunga del procedimento d'istruzione della sua denuncia, la carenza di motivazione della decisione impugnata, la mancanza di diligenza e d'imparzialità della convenuta nell'esame della denuncia, nonché la violazione dell'art. 6 del regolamento 2842/1998/CE⁽¹⁾ in quanto nella decisione impugnata figurerebbero per la prima volta elementi riguardo ai quali, essendo nuovi, essa non avrebbe potuto presentare proprie osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pp. 18-21.

Ricorso della Faber Chimica S.r.l. contro la l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (marchi, disegni, modelli) proposto il 13 giugno 2003

(Causa T-211/03)

(2003/C 200/50)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 13 giugno 2003, la Faber Chimica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Tartuferi e Michele Andreano, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. L'altra parte del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso era: Industrias Químicas Naber S.A.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata,
- condannare l'UAMI alle spese del presente giudizio e, se interverrà, la Industrias Químicas Naber S.A., nonché dei precedenti gradi amministrativi davanti all'UAMI.